



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-05439 DEL DEP. ASCARI ED ALTRI (res. n. 504 del 03 luglio 2025)

RISPOSTA

Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto gli onorevoli interroganti tornano sul tema del prelievo forzoso di minore richiamando, ancora una volta, il noto caso della minore di cinque anni di cui il Tribunale di Roma avrebbe disposto l'allontanamento dall'abitazione della madre e il collocamento in struttura protetta.

In chiusura gli interroganti invocano, dunque, l'assunzione di iniziative tese ad evitare *“ogni forma di trauma e coercizione nei confronti di soggetti così vulnerabili e comunque limitando rigorosamente l'uso della forza pubblica nei procedimenti civili minorili, in maniera che tali misure siano riservate a situazioni effettivamente emergenziali”*, nonché di iniziative *“volte a subordinare l'esecuzione di tali provvedimenti all'acquisizione di un parere medico specialistico, volto a tutelare l'integrità psicofisica del minore”*.

Preliminarmente, pare opportuno rappresentare anche in questa sede che del caso citato è stata prontamente investita la competente articolazione ministeriale che ha, dunque, provveduto ad acquisire dettagliata relazione dal Presidente facente funzioni del Tribunale di Roma.

Ebbene, merita di essere innanzitutto segnalato che, secondo quanto emerso dalla minuziosa relazione trasmessa, nessun *“uso della forza in situazioni di*

prelevamento coatto di minori” vi è stato, e anzi il passaggio della minore – che da iniziali intese doveva avvenire in modo sereno - è stato complicato da un clima di forte tensione che ha visto il coinvolgimento anche di soggetti del tutto estranei alla vicenda.

Dalla relazione è altresì emerso che le decisioni da ultimo assunte dal Tribunale di Roma sono maturate all’esito di una lunga ed accurata istruttoria, costellata da numerose ed approfondite indagini tecniche, sempre orientate all’individuazione della soluzione più idonea a salvaguardare il superiore interesse della minore ed accompagnate da un monitoraggio continuo e costante del nucleo familiare.

Risulta inoltre che della malattia genetica cui fanno riferimento gli interroganti l’Autorità giudiziaria procedente è stata informata solo all’ultima udienza.

Ciò detto, sul tema del prelievo forzoso del minore e dei presupposti che lo legittimano conviene richiamare ancora una volta la nota pronuncia n. 9691 del 2022 – citata anche dagli stessi interroganti - con cui la Corte di legittimità, sollecitata ad esprimersi sulla dibattuta questione della validità o invalidità scientifica della cd. sindrome da alienazione parentale, ha stabilito - tra le altre cose - che un provvedimento che si traduca nell’esecuzione coattiva del prelievo del minore dalla residenza del genitore collocatario non può mai prescindere da un difficilissimo bilanciamento: quello tra l’interesse del minore in prospettiva futura, al prezzo di una sofferenza immediata, e quello attuale, sempre del minore, al mantenimento dello *status quo*. Sul punto ha chiarito che *“la scelta della prospettiva futura può essere ragionevolmente privilegiata solo se è altamente probabile che dia esito positivo nel lungo periodo e al tempo stesso dalla scelta opposta deriverebbe un danno elevato; e per di più è necessario che la sofferenza nel breve periodo appaia superabile senza lasciare strascichi troppo traumatici”*.

In sostanza, l’allontanamento del minore dalla sua residenza deve restare una misura estrema, alla quale ricorrere per realizzare il diritto alla bigenitorialità non senza aver prima attentamente valutato le ripercussioni che un simile provvedimento può

produrre sul benessere psico-fisico del minore stesso e sempre avendo di mira il suo superiore interesse.

La pronuncia riguardava un caso in cui il giudice di merito aveva dichiarato la decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre di un minore che opponeva fermo rifiuto alla frequentazione del padre, provvedimento cui aveva fatto seguito il prelievo del minore medesimo, attuato con l'ausilio della forza pubblica ed in maniera repentina. La questione portata all'attenzione della Corte afferiva, dunque, alla necessità di assicurare la costruzione di un rapporto significativo tra il padre ed il figlio, ostacolato, secondo le consulenze tecniche d'ufficio svolte nei gradi di merito, dalla condotta ostruzionistica della madre.

La vicenda concreta affrontata dal Giudice di legittimità ha consentito, quindi, alla Corte di ribadire che il diritto alla bigenitorialità è innanzitutto un diritto del minore prima ancora che dei genitori, *“nel senso che esso deve essere necessariamente declinato attraverso criteri e modalità concrete che siano dirette a realizzare in primis il miglior interesse del minore: il diritto del singolo genitore a realizzare e consolidare relazioni e rapporti continuativi e significativi con il figlio minore presuppone il suo perseguimento nel miglior interesse di quest'ultimo, e assume carattere recessivo se ciò non sia garantito nella fattispecie concreta”*.

Come rammentato nella stessa pronuncia, il principio del superiore interesse del minore costituisce un principio cardine della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ratificata dall'Italia con legge n. 176/91. Esso è configurato innanzitutto come diritto del minore *“a che il proprio superiore interesse sia valutato e considerato preminente quando si prendono in considerazione interessi diversi [...]”*. Rappresenta poi un principio giuridico interpretativo fondamentale nel senso che *“se una disposizione di legge è aperta a più di un'interpretazione, si dovrebbe scegliere l'interpretazione che corrisponde nel modo più efficace al superiore interesse del minore. Ciò implica anche una regola procedurale; ogni qualvolta sia necessario adottare una decisione che interesserà un minorenni specifico, un gruppo di minorenni*

identificati o di minorenni in generale, il processo decisionale dovrà includere una valutazione del possibile impatto (positivo o negativo) della decisione sul minore o sui minorenni in questione”.

E’ muovendo da tali premesse, dunque, che la Corte giunge alla conclusione che occorra evitare prelievi forzosi, disposti senza il previo ascolto del minore laddove capace di discernimento e senza l’opportuna valorizzazione della sua volontà e delle ragioni opposte al rifiuto dell’altro genitore.

Significativo in tal senso il passaggio motivazionale in cui si legge testualmente: *“la prospettata ed ordinata esecuzione coattiva del decreto della Corte d’appello in questione [...] consistente nell’uso di una certa forza fisica diretta a sottrarre il minore dal luogo ove risiede con la madre, per collocarlo in una casa-famiglia [...] non appare misura conforme ai principi dello Stato di diritto in quanto prescinde del tutto dall’età del minore, ormai dodicenne, non ascoltato, e dalle sue capacità di discernimento, e potrebbe cagionare rilevanti e imprevedibili traumi per le modalità autoritative che il minore non può non introiettare, ponendo seri problemi, non sufficientemente approfonditi, anche in ordine alla sua compatibilità con la tutela della dignità della persona, sebbene ispirata dalla finalità di cura dello stesso minore. Piuttosto, tra le misure che le autorità debbono considerare- come richiesto dai principi CEDU in ordine all’effettività del principio di bigenitorialità- potrebbe semmai essere efficace l’utilizzo delle sanzioni economiche ex art. 709ter c.c. nei confronti di quel coniuge il quale dolosamente o colposamente si sottragga alle prescrizioni impartite dal giudice”.*

In linea generale, dunque, rispetto al prelievo forzoso appaiono senz’altro preferibili le misure coercitive indirette, che potrebbero astrattamente indurre il genitore convivente a tenere una condotta più collaborativa, volta a promuovere l’altra figura genitoriale, senza al contempo causare traumi al minore e soprattutto senza privarlo del genitore con cui vive abitualmente.

Conclusivamente, a fronte del rifiuto di un minore a frequentare un genitore occorrerà compiere un'attenta indagine delle ragioni di tale atteggiamento, da esplorarsi facendo ricorso all'ineludibile strumento dell'ascolto del minore che sia capace di discernimento e valutando attentamente gli elementi di fatto offerti dall'istruttoria, e comunque privilegiando sempre quelle soluzioni che siano in grado di salvaguardare maggiormente l'interesse del minore, garantendo il rispetto delle sue abitudini e dei suoi *desiderata*, previo accurato bilanciamento tra il danno immediato che una soluzione può creare e la probabilità che da tale situazione derivi una prospettiva di effettivo beneficio al minore stesso.

Del recepimento di tali precetti si è fatto puntualmente carico il Legislatore delegato nel contesto della riforma del processo civile già in vigore, che al nuovo art. 473 *bis*.25 c.p.c. ha riservato un apposito spazio al tema delle valutazioni sulla capacità genitoriale, prescrivendo che il consulente tecnico che sia chiamato ad esprimersi sulla personalità dei genitori in funzione della verifica della loro capacità genitoriale dovrà supportare i giudizi tecnici con una precisa indicazione sia delle metodologie seguite sia dei protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica.

Il Legislatore delegato ha, dunque, inteso definire il perimetro e le finalità dei mezzi di indagine, assicurando che l'apporto del consulente tecnico sia effettivamente funzionale a fornire al giudice soltanto gli strumenti e le informazioni tecnico-scientifiche utili, unitamente ad ulteriori elementi di indagine, a formulare valutazioni e adottare soluzioni il più possibile idonee a soddisfare e tutelare i diritti delle parti e dei minori.

Inoltre, con gli articoli 473-*bis*.4, 473-*bis*.5 e 473-*bis*.6 c.p.c. il Legislatore delegato è intervenuto anche sulla disciplina relativa all'istituto dell'ascolto del minore, il quale vanta un vero e proprio diritto di esprimere il proprio pensiero in tutte le questioni e le procedure finalizzate ad incidere sulla sua sfera individuale. In particolare, nei casi di rifiuto del minore di avere contatti con uno o entrambi i genitori è stato previsto il dovere del giudice di accertare senza ritardo le cause del rifiuto,

procedendo personalmente all'ascolto del minore e assumendo ogni informazione ritenuta necessaria (art.473-bis.6 c.p.c.), fatta salva la possibilità di farsi assistere da un esperto o altro ausiliario.

Ancora, nei procedimenti in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere (artt. 473-bis.40 e ss. c.p.c.), si prevede che gli esperti e gli altri ausiliari dei quali il giudice si avvalga in sede di interrogatorio libero delle parti siano "*dotati di competenze specifiche in materia*" (art. 473-bis.44, comma 1, c.p.c.); analogamente, il comma 2 prevede che i consulenti tecnici siano scelti "*tra quelli dotati di competenza in materia di violenza domestica e di genere*"; infine, l'articolo 473-bis.45 c.p.c. disciplina l'ascolto del minore in questi procedimenti, cui deve procedere il giudice personalmente secondo quanto previsto dagli articoli 473-bis.4 e 473-bis.5 citati.

Il Legislatore delegato ha avuto però cura di riversare anche nella nuova disposizione codicistica il principio – già contemplato dalla previgente disposizione di cui all'art. 336 bis c.c. e ora esplicitato in modo più dettagliato - per cui il diritto del minore all'ascolto presuppone sempre che costui, ancorché non ancora dodicenne, dimostri di essere "*capace di discernimento*", ovvero risulti in grado di esprimere una propria opinione sulla questione che lo interessa, salvo che l'ascolto non appaia contrario al suo interesse o manifestamente superfluo.

Pertanto, alla luce del quadro appena delineato in ordine all'attuale stato dell'arte, normativo e giurisprudenziale, non paiono ravvisabili spazi per nuovi interventi normativi.

Il diritto vivente in materia già configura, infatti, l'allontanamento coattivo dei minori dalla famiglia d'origine quale misura assolutamente eccezionale e praticabile solo quando tutti gli altri interventi a tutela dei medesimi si siano rivelati insufficienti ed inefficaci e previo – come detto – accurato bilanciamento tra il danno immediato che una soluzione può creare e la probabilità che da tale situazione derivi una prospettiva di effettivo beneficio al minore stesso.

In fase esecutiva, peraltro, un ruolo centrale è assolto dai servizi sociali incaricati di dare attuazione al provvedimento dell'Autorità giudiziaria. In tal contesto, sono state poste in campo numerose iniziative tese ad implementare il sistema di tutele che circonda la figura del minore di cui sia stato disposto l'allontanamento dalla famiglia d'origine, come pure gli stessi membri della famiglia d'origine.

Ciò, nella consapevolezza che occorre accompagnare tutti gli attori della vicenda in quel difficile momento che inevitabilmente segna le loro vite ogni volta che l'allontanamento sia reputato necessario nell'interesse del minore. Un ruolo di primo piano è, in questo frangente, riconosciuto all'ascolto di quest'ultimo, che costituisce momento ineludibile nell'attività dei servizi sociali, in quanto funzionale a restituire centralità al punto di vista del giovane il quale, perciò, partecipa in prima persona alla costruzione del percorso di cura che lo riguarda.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)